COMUNE DI GALLO MATESE

Provincia di Caserta

Sede legale: Via Roma 2 - 81010 Gallo Matese (CE) – Partita I.V.A. 00390470615 – Codice fiscale 82001650611
Tel. 0823-945490 – fax 0823-945273 – www.comune.gallomatese.ce.it – pecsegreteria.gallomatese@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021

"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI"

- ANNUALITA' 2022 -

OGGETTO: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUMERO 1 (UNA) NUOVA ATTIVITÀ ECONOMICA COMMERCIALE, ARTIGIANALE E AGRICOLA ATTRAVERSO UN'UNITÀ UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE".

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. SOGGETTI BENEFICIARI
5. SPESE AMMISSIBILI
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
8. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
9. REVOCHE
10. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
11. TUTELA DELLA PRIVACY
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, secondo cui «Il fondo di cui al comma65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 57 del 17.10.2025, con la quale l'organo di indirizzo politico ha fornito indirizzi e criteri per l'assegnazione dei contributi, demandando i consequenziali provvedimenti al Responsabile del Settore Amministrativo;

tutto quanto premesso, con determina n. 48 del 17.10.2025 si è provveduto alla adozione del presente avviso.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **40.293,54** a valere sulla seconda annualità del DPCM 30/09/2021.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52,comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Per poter beneficiare del contributo, il richiedente deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- **Avviare attività commerciali, artigianali o agricole** attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Gallo Matese, ovvero intraprendere nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale, con regolare costituzione e iscrizione al registro delle imprese.

Con **NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE** si intendono:

A) le attività costituite e avviate **DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO**;
B) le attività che AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO

REGOLARMENTE **COSTITUITE E ISCRITTE AL REGISTO DELLE IMPRESE e <u>che Avviano una nuova attività economica DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO</u>**.

Per "**nuova attività economica**" si intende anche l'attivazione di **<u>nuovi e ulteriori codici ATECO</u>.** Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una **<u>nuova e apposita unità produttiva</u>.**

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

A. essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o <u>IN ALTERNATIVA</u> proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'.
B. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81;
C. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
    1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
    2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    3. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno2007, n. 109 e successive modificazioni;
    6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo4 marzo 2014, n. 24;
    7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
D. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

E. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

F. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile; L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 5 - SPESE AMMISSIBILI RELATIVE ALLE NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne.
Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne.

c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) POLIZZE ASSICURATIVE

f) <u>Sono in ogni caso escluse:</u>

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
c) i lavori in economia;
d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
e) gli interessi passivi;
f) i beni acquistati a fini dimostrativi;
g) imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
j) l'avviamento;
k) beni acquistati con permute e contributi in natura;
l) mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando e l'Allegato *Modello A,* per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito del Comune di Gallo Matese, al link https://www.comune.gallomatese.ce.it/.
Le domande per la presentazione della domanda di finanziamento devono essere costituite, pena l'esclusione, da:

- Allegato *Modello A,* valido per la richiesta di finanziamento in carta semplice, allegato B e allegato C;
- Relazione tecnica descrittiva dell'attività a farsi, (contente un piano economico-finanziario, le spese da sostenere in modo dettagliato eventuali assunzioni oltre il titolare , ecc…, il tutto sarà oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio sub totale ≤ 60 come previsto dal successivo art. 7);
- Nel caso di Nuova impresa ancora da costituire, dichiarazione che il soggetto intende avviare una nuova attività di cui al presente bando, e si impegna ad avviarla entro 20 giorni dalla comunicazione di erogazione Contributo da parte del Comune di Gallo Matese, e si impegni a mantenere tale attività per almeno 5 anni, fatte salve cause di forza maggiore.
- Dichiarazione di impegno a fornire al Comune polizza fideiussoria di importo pari al contributo riconosciuto, a garanzia della restituzione del contributo concesso in caso di revoca dello stesso; (*la polizza dovrà essere fornita al comune a seguito della comunicazione di ammissibilità della domanda e comunque prima dell'erogazione del contributo*).
- Dichiarazione di impegno a produrre idonea rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 120 giorni dall'accredito del contributo.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo il *Modello A* allegato, inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 14:00 del giorno 17.11.2025** attraverso una delle seguenti modalità:

- modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Gallo Matese negli orari di apertura al pubblico;

- modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo segreteria.gallomatese@asmepec.it.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte su modello difforme dall'allegato *Modello A* al presente bando;
- presentate con modalità diverse da quanto previsto;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Gallo Matese non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Le domande pervenute saranno istruite dal responsabile del procedimento in ordine cronologico di arrivo (data e numero di protocollo) e, valutata l'ammissibilità in relazione ai requisiti richiesti, si procederà alla redazione della graduatoria finale nel rispetto dei criteri di valutazione successivamente elencati.
I contributi saranno assegnati al primo classificato con totale devoluzione dei fondi disponibili pari ad **€ 40.293,54**. Qualora, successivamente alla redazione della graduatoria, uno degli assegnatari del contributo dovesse rinunciare ovvero essere oggetto revoca ex art. 9, il Comune procederà ad assegnare il contributo oggetto di revoca/rinuncia al primo beneficiario risultante idoneo non vincitore della graduatoria finale. Nel corso della fase istruttoria, si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti.
Ove possibile, in forma scritta o elettronica, l'Ufficio competente, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive
Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale del Comune di Gallo Matese secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy. L'Amministrazione Comunale in seguito alla verifica della documentazione presentata, disporrà

l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione dell'allegato *Modello A*. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento, è data comunicazione scritta tramite PEC dell'ammontare del contributo riconosciuto previa interrogazione del registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA) istituito ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art.69 del D. L. 19 maggio 20230 n. 34.
A ciascun intervento sarà assegnato un "codice unico di progetto" (CUP) che sarà comunicato dal Comune.
Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Laddove ricorrano i presupposti, verrà altresì effettuata la verifica ex articolo 48 bis del DPR 602/1973.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

CRITERIO DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO**
□ Apertura di Nuove Attività Imprenditoriali da costituire nel territorio comunale	10
□ Attivazione di Nuovi Codici Ateco per Imprese già costituite nel territorio comunale	10
□ Attività imprenditoriale nel settore alimentare – vendita al dettaglio (minimarket, frutta e verdura *et similia*)	20
SUBTOTALE ≤ 40	
Punteggio in relazione alla valutazione della relazione tecnica (business plan) dell'attività a farsi.	60
SUBTOTALE ≤ 60	
TOTALE	**100**

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del contributo è tenuto a:

a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa alla richiesta e alla concessione del contributo nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento per cui è stato richiesto il contributo;
c) rendere disponibile tutta la documentazione occorrente a richiesta dei soggetti del Comune di Gallo Matese o terzi che esplicano l'attività di controllo sulla concessione dei contributi di cui

al presente avviso;
d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 9 - REVOCHE

Con riferimento ai contributi concessi per l'avvio di nuove attività, la revoca avverrà nel caso in cui:

- l'attività venga dismessa prima del **31/12/2030**;
- il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo;
- a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013.
b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.
c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria e tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data scadenza del termine di presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: *Comune di Gallo Matese, ufficio del Responsabile del Settore Amministrativo.*

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).

Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott. Roberta Fusco.

Ulteriori informazioni sul procedimento potranno essere richieste al Comune di Gallo Matese telefonando al seguente numero: 0823 945490 oppure inviando una mail al seguente indirizzo pec: segreteria.gallomatese@asmepec.it.

ARTICOLO 13 -DISPOSIZIONI FINALI

La compiuta definizione della presente procedura resta subordinata all’avvenuto accredito da parte dell’Ente concedente il finanziamento relativamente alla seconda annualità ed alla conclusione dell’iter connesso significando che l’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà, per motivi di pubblico interesse, di annullare o revocare la presente procedura restando inteso che, in tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Gallo Matese, 17.10.2025

IL RESPONSABILE DELL’ARE AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Roberta Fusco